

Addì, 28 ottobre 2013 in Bologna

Tra

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENZIE SOCIETARIE UNIPOL

e

FIBA/CISL Emilia Romagna

FISAC/CGIL Emilia Romagna

UILCA Emilia Romagna

premessò

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, nonché della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, ritengono opportuno favorire il miglior proseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e dal successivo DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013

si conviene

in attuazione del DPCM 22 gennaio 2013 - che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale - **che l'allegato accordo quadro aziendale**, tenendo conto delle disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro capace di recepire eventuali e specifiche intese aziendali o pluri aziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Nel definire il presente accordo, le parti intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione - nazionale e di secondo livello - quali fonti di disciplina comune e generale dei rapporti di lavoro.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENZIE SOCIETARIE UNIPOL

FIBA/CISL Emilia Romagna

FISAC/CGIL Emilia Romagna

UILCA Emilia Romagna

Addì , in

Tra

ASSICOOP di

e

RSA

premesso che

- che l'art. 1 comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d'imposta 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;

- che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 22 gennaio 2013, e la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 15 del 3 aprile 2013;

- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

- che le agenzie ASSICOOP, per la particolare attività svolta direttamente a contatto con il pubblico presso i propri punti vendita, per dare le necessarie risposte con tempestività alle richieste della clientela si sono dotate di una struttura organizzativa flessibile e contrattata con le OO.SS. nel rispetto del CCNL vigente e definita nei rispettivi Contratti Aziendali;

- sulla base dei suddetti Contratti Aziendali vigenti:

- si riconoscono Premi aziendali variabili contrattati legati a diversi indicatori utili a rilevare la produttività dell'agenzia;
- si ricorre, con un carattere di eccezionalità, a prestazioni lavorative aggiuntive (straordinari), rispetto a quanto previsto nel CCNL applicato, per migliorare la produttività in tutte le agenzie;
- si ricorre con un carattere di eccezionalità, a una diversa distribuzione dell'orario settimanale rispetto a quanto previsto nel CCNL prevedendo aperture delle agenzie anche in giornate di sabato , festive o in orario serale nel caso siano ubicate presso strutture commerciali polivalenti (ipermercati o supermercati) e/o in occasione di eventi particolari o fiere, allo scopo di accrescere la produttività;
- si corrispondono indennità di turno e indennità a titolo di "Non limite Orario", legate a prestazioni aggiuntive medie calcolate nell'arco dell'anno lavorativo, a particolari figure di coordinamento dei servizi o di aree territoriali, le quali, attraverso questo strumento di flessibilità coordinano in maniera efficace le risorse a loro affidate, creando maggiore efficienza;

si conviene quanto segue

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese che applicano il CCNL ASSICOOOP, allo scopo di perseguire le finalità di maggiore produttività ed efficienza, stipulano il presente accordo aziendale che si applica a tutti i dipendenti, anche se operanti in territori diversi da quello della sede.
2. Fermo restando il rispetto delle procedure e dei contenuti, come disciplinati dal CCNL ASSICOOOP, applicati per l'anno 2013, ASSICOOOP di _____ potrà applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive di seguito richiamate, erogate a fronte di prestazioni lavorative, in applicazione dei contratti aziendali, diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro definiti dal CCNL e relative all'erogazione di Premi aziendali contrattati.
3. In occasione di effettuazione da parte del lavoratore di un orario di lavoro diverso rispetto a quello definito, l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
4. L'agevolazione sarà riconosciuta per la voce retributiva corrisposta a titolo di "indennità di turno" e di indennità di "Non limite Orario", in quanto finalizzate all'incremento dell'efficienza aziendale come specificato nelle premesse.
5. Gli importi corrisposti ai dipendenti a titolo di PREMIO VARIABILE AZIENDALE, così come definiti e disciplinati nel Contratto aziendale vigente, si ritengono strumenti utili all'incremento della redditività e produttività.
6. Salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa, a tutti i loro dipendenti che svolgono le prestazioni lavorative di cui ai punti 3 e 4 oltre che in relazione alle somme previste al punto 5, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM. del 22 gennaio 2013.
7. Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
8. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSICOOOP di

RSA